

Codice A1811B

D.D. 25 luglio 2024, n. 1562

L.R. n. 18 del 18.11.2022. Contributo straordinario per la manutenzione delle piste ciclabili di € 30.000,00 a favore dell'Unione Montana Valsesia sul Cap. 228085. Approvazione dello Schema di Convenzione tra Regione Piemonte e Unione Montana Valsesia.



ATTO DD 1562/A1811B/2024

DEL 25/07/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: L.R. n. 18 del 18.11.2022. Contributo straordinario per la manutenzione delle piste ciclabili di € 30.000,00 a favore dell'Unione Montana Valsesia sul Cap. 228085. Approvazione dello Schema di Convenzione tra Regione Piemonte e Unione Montana Valsesia.

Premesso che:

la legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 recante “Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024” ha previsto all’art. 17 “Destinazione della restituzione della quota libera dell’avanzo di amministrazione 2021 del Consiglio regionale” l’iscrizione in entrata pari a € 9.900.000,00 nell’esercizio finanziario 2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, derivante dalla restituzione della quota libera dell’avanzo di amministrazione 2021 del Consiglio regionale;

l’Allegato C della suddetta legge regionale n. 18/2022 riporta le iscrizioni in spesa destinate alla progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali ed in particolare la somma di € 30.000,00 a favore dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia quale “Contributo straordinario per la manutenzione delle piste ciclabili”.

Vista la legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026".

Richiamata la determinazione dirigenziale 3942/A1811B del 16 dicembre 2022 cui sono è stato assunto l’impegno di spesa a favore della Comunità Montana dei Comuni della Valsesia sul capitolo di spesa 228085, Impegno n. 2024/12839 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, per l’importo di € 30.000,00 destinate alla progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali quale “Contributo straordinario per la manutenzione delle piste ciclabili”.

Dato atto che con la succitata deteminazione dirigenziale 3942 del dicembre 2022 si rimandava a successivo provvedimento la definizione dei tempi e della modalità attuazione del finanziamento

per la successiva stipula di “Accordo di programma finalizzato alla realizzazione di piste ciclabili” e del “contributo straordinario per la manutenzione delle piste ciclabili”.

Tutto quanto sopra premesso, al fine di dare attuazione all’intervento previsto dalla legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 per la manutenzione delle piste ciclabili si ritiene necessario procedere con l'approvazione dello schema di Convenzione disciplinante gli impegni tra Regione Piemonte e l’Unione Montana Valsesia, secondo lo schema allegato alla presente determinazione quale parte sostanziale ed integrante;

dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024 che ha revocato la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.D. 3942/A1811B del 16 dicembre 2022 e in conformità con gli indirizzi in materia.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la Legge regionale n. 18 del 18.11.2022;
- il D.P.G.R. 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";
- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA";
- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- la D.G.R. n. 21-8381 del 29 marzo 2024 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni";

determina

di approvare lo schema di Convenzione per l’attuazione, come dalle disposizioni di cui all’art. 17 della legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 dell’intervento del “Contributo straordinario per la manutenzione delle piste ciclabili”, allegato alla presente determinazione quale parte sostanziale ed integrante, per disciplinare i rapporti tra Regione Piemonte e l’Unione Montana Valsesia.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché sul sito istituzionale www.regione.piemonte.it nell'apposita partizione della Sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23 lettera d) del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

I funzionari estensori:

Ottavio Castelletti

Maria Pia Marzullo

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)

Firmato digitalmente da Michele Marino

Allegato

	CONVENZIONE ATTUATIVA	
	DI CUI ALLA L.R. 18 novembre 2022, n. 18	
	TRA	
	La Regione Piemonte (C.F. 80087670016) da qui in	
	avanti denominata "Regione", con sede in Torino,	
	Piazza Piemonte 1, rappresentata dal Responsabile	
	pro-tempore del Settore Investimenti, Trasporti e	
	Infrastrutture,	
	E	
	l' Unione Montana Valsesia (C.F. 82003830021), d'ora	
	in poi denominato "Unione", in persona del	
	Presidente,	
	PREMESSO CHE	
	a) la legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 recante	
	"Disposizioni finanziarie e variazione del	
	bilancio di previsione finanziario 2022-2024" ha	
	previsto all'art. 17 "Destinazione della	
	restituzione della quota libera dell'avanzo di	
	amministrazione 2021 del Consiglio regionale"	
	l'iscrizione in entrata pari a € 9.900.000,00	
	nell'esercizio finanziario 2022 del bilancio di	
	previsione finanziario 2022-2024,	
	b) l'Allegato C della suddetta legge regionale n.	
	Pag. 1 di 13	

18/2022 riporta le iscrizioni in spesa destinate alla progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali ed in particolare la somma di € 30.000,00 a favore dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia quale "Contributo straordinario per la manutenzione delle piste ciclabili";

c) con D.D. n. 3942/A1811B del 16.12.2022 il Settore Investimenti, Trasporti ed Infrastrutture della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla suddetta L.R. 18/2022, ha provveduto ad impegnare la somma di € 30.000,00 sul capitolo 228085/2022.

CONSIDERATO CHE

a) Il Settore A1811B, Investimenti, Trasporti, Infrastrutture, al fine di dare attuazione all'intervento "Contributo straordinario per la manutenzione delle piste ciclabili" a favore dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, ha dato avvio ad una fase di incontri con l'Unione, per definire gli interventi di manutenzione meglio rispondenti ai criteri di cui al Piano regionale della mobilità ciclistica (PRMC), approvato con la

D.G.R. n. 6-7459 del 25 settembre 2023 nell'ambito del Piano regionale della Mobilità delle Persone (PrMoP) e Piano regionale della Logistica (PrLog) di cui il suddetto PRMC è parte integrante;

b) A seguito di vari incontri tra le Parti, con D.D. n./A1811B/2024 del è stato approvato da parte della Regione il testo della presente Convenzione.

c) Con atto, Deliberazione di Giunta n°52 del 18/04/2024 l'Unione ha approvato il testo della presente Convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

1. Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2. Oggetto

1. La convenzione regola i rapporti tra Regione e Unione per la progettazione e realizzazione dei lavori riguardanti l'intervento denominato "Contributo straordinario per la manutenzione

delle piste ciclabili".

Articolo 3. Impegni delle Parti

1. Le parti s'impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dalla presente Convenzione al fine di conseguire l'obiettivo di progettare e realizzare l'intervento di cui all'art.2.

2. L'**Unione** è responsabile dell'attuazione delle attività di cui all'art. 2 nel rispetto della vigente normativa sugli appalti e affidamenti di servizi. Nel dettaglio si impegna a:

a) svolgere la completa progettazione e realizzazione dell'intervento nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici. Regione resta estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dall'Unione in ordine alla realizzazione dell'intervento e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico dell'Unione.

3. **Regione Piemonte** si impegna a:

a) dare copertura alla spesa per la progettazione

	e realizzazione dell'intervento di cui all'art.	
	2 così come indicato nel successivo art. 4;	
	b) erogare all'Unione le liquidazioni spettanti a	
	seguito della trasmissione delle relative	
	rendicontazioni, che dovranno essere effettuate	
	secondo quanto stabilito nel successivo art. 4.	
	c) organizzare momenti tecnici di confronto tra le	
	Parti per verificare e condividere lo stato di	
	avanzamento delle attività;	
	d) effettuare le necessarie verifiche	
	amministrative ed il monitoraggio del rispetto	
	della tempistica di attuazione dell'intervento.	
	1. Impegni generali e comuni delle Parti:	
	a) Regione ed Unione si impegnano a nominare il	
	rispettivo ufficio competente ed a comunicarlo	
	alle Parti;	
	b) si impegnano altresì nello svolgimento delle	
	attività di propria competenza, a:	
	• rispettare i termini concordati ed indicati	
	nella presente Convenzione e le tempistiche	
	di cui al successivo art. 5;	
	• utilizzare forme di immediata collaborazione	
	e di stretto coordinamento, con il ricorso	
	Pag. 5 di 13	

	in particolare a strumenti di	
	semplificazione dell'attività amministrativa	
	e di snellimento dei procedimenti;	
	• attivare ed utilizzare tutti gli strumenti e	
	le risorse individuate nella presente	
	Convenzione;	
	• adottare, in spirito di leale collaborazione	
	e buona fede, ogni misura idonea per	
	pervenire alla positiva e tempestiva	
	conclusione delle attività previste nella	
	presente Convenzione, impegnandosi a	
	svolgere le attività a tal fine necessarie	
	astenendosi da qualsiasi comportamento che	
	possa compromettere e/o ritardare la	
	realizzazione di detto scopo;	
	• garantire la massima trasparenza,	
	disponibilità e collaborazione in tutte le	
	fasi realizzative dell'Intervento.	
	Articolo 4. Onere complessivo e cofinanziamento	
	1. L'onere complessivo per la realizzazione della	
	proposta di interventi è stato determinato in Euro	
	€ 30.000,00.	
	2. L'importo di Euro 30.000,00 che, secondo i	
	Pag. 6 di 13	

	disposti della legge regionale n. 18/2022, è	
	assicurato dal contributo regionale a copertura	
	totale dell'intervento denominato "Contributo	
	straordinario per la manutenzione delle piste	
	ciclabili".	
	3. Nel caso la somma spesa per l'intervento	
	denominato "Contributo straordinario per la	
	manutenzione delle piste ciclabili" dovesse	
	superare l'onere complessivo stabilito in Euro	
	30.000,00, tale incremento di spesa è finanziato	
	direttamente dall'Unione.	
	Articolo 5. Tempi di realizzazione	
	dell'intervento	
	1. L'Unione si impegna a realizzare l'intervento	
	secondo le seguenti tempistiche:	
	a) Consegna dei lavori di manutenzione entro 31	
	dicembre 2024;	
	b) Fine dei lavori per l'attività entro 12 mesi	
	dalla Consegna dei lavori;	
	c) Collaudo e rendicontazione finale entro 6 mesi	
	dalla fine dei lavori.	
	1. Proroghe ai termini di cui sopra potranno essere	
	concesse a seguito di comunicazione agli uffici	
	Pag. 7 di 13	

regionali che attestino la motivazione che ha portato ad un ritardo dei tempi di cui al comma 1.

Articolo 6. Trasferimento delle risorse finanziarie

1. La liquidazione delle risorse regionali avverrà con le seguenti modalità:

a) 1 rata, pari al 80% dell'importo del finanziamento regionale sarà liquidata a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione;

b) 2 rata a saldo, pari al 20% dell'importo del cofinanziamento regionale, sarà liquidata alla trasmissione del Certificato di regolare esecuzione, del quadro economico finale a consuntivo, entrambi approvati dal competente Organo dell'Unione, e della relazione a firma del R.U.P. contenente la rendicontazione analitica delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento.

2. Qualora a consuntivo il contributo regionale liquidato risultasse eccedente la quota effettivamente spesa, la Regione procederà alla rideterminazione ed al recupero delle eventuali

somme in economia.

ART. 7. Validità della Convenzione

1. La validità della presente Convenzione è prevista a partire dalla data della sua formale sottoscrizione sino alla completa effettuazione degli impegni assunti, e comunque entro il termine del 31 dicembre 2026.

Art. 8. Variazioni- Economie

1. Nel corso del procedimento non potrà essere modificato l'intervento condiviso con la Regione, se non comunicato preventivamente e motivatamente alla Regione da parte dell'Unione. Il dirigente regionale competente per materia provvederà all'eventuale accoglimento delle richieste di variazioni all'intervento previa istruttoria positiva.

2. Qualora le variazioni ammesse dovessero comportare maggiori oneri questi saranno ad esclusivo carico dell'Unione.

3. Sarà facoltà dell'Amministrazione regionale consentire l'utilizzo di eventuali economie conseguenti a minori spese (varianti di progetto, ribassi di gara, ecc.) qualora vengano utilizzate

per ampliare o rafforzare l'intervento stesso , nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Fermi restando gli obiettivi ed i contenuti generali dell'attività ammessa a finanziamento, l'Unione dovrà richiedere preventivamente apposito nulla osta al Settore competente della Regione, allegando l'opportuna documentazione tecnica e amministrativa.

4. Le Parti concordano che eventuali economie possano rimanere in capo all'Unione anche per realizzare nuovi interventi per dare continuità all'intervento ammesso a finanziamento regionale ai sensi della presente Convenzione. La programmazione di nuovi interventi dovrà essere condivisa tra le Parti e potrà essere ammessa a seguito di apposito nulla osta al Settore competente della Regione, allegando l'opportuna documentazione tecnica e amministrativa.

Art. 9 Revoca

1. Qualora l'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento regionale dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai

	contenuti e dalle finalità indicati nella	
	proposta ammessa al finanziamento, la Regione	
	fissa un termine entro il quale l'assegnatario	
	del contributo deve eliminare le cause di tali	
	difformità. Trascorso inutilmente tale termine,	
	la Regione si riserva la facoltà di revocare il	
	finanziamento, previa diffida ad adempiere entro	
	un ulteriore termine.	
	2. La revoca del cofinanziamento regionale comporta	
	l'obbligo per l'Unione di restituire alla Regione	
	gli importi corrisposti.	
	Art. 10 Definizione delle controversie	
	1. Regione ed Unione si impegnano reciprocamente a	
	definire amichevolmente qualsiasi controversia che	
	dovesse derivare dalla interpretazione, validità,	
	efficacia, esecuzione della presente convenzione.	
	2. A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia pretese	
	da far valere comunicherà la propria domanda	
	all'altra Parte che provvederà su di essa nel	
	termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento	
	della stessa.	
	3. Qualora la questione oggetto della controversia	
	comporti particolari o più approfonditi	
	Pag. 11 di 13	

	accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.	
	4. Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Torino.	
	Art. 11. Attività di monitoraggio e controllo da parte della Regione	
	1. L'Unione si impegna, nel corso dei lavori, a collaborare con la Regione per l'inserimento nella banca dati cartografica regionale dell'intera rete ciclabile di competenza, che dovrà essere trasmessa su supporto informatico, in formato shape file, entro il collaudo dei lavori del progetto ammesso a cofinanziamento.	
	2. L'Unione si impegna a mettere a disposizione tutta la documentazione relativa al progetto ammesso a finanziamento regionale ed a consentire l'eventuale sopralluogo degli interventi.	
	ART. 12. Trattamento dei dati personali	
	1. Le Parti convengono che tutti i dati personali di	
	Pag. 12 di 13	

	cui verranno in possesso saranno trattati	
	esclusivamente per le finalità di cui alla	
	presente convenzione, nel rispetto dei contenuti e	
	degli obblighi di cui al Regolamento UE n.	
	2016/679 recante il "Regolamento generale sulla	
	protezione dei dati personali" e alla normativa	
	italiana in materia di privacy.	
	Articolo 13. Registrazione della Convenzione	
	1. La presente Convenzione sarà registrata in caso	
	d'uso; le spese di registrazione sono a carico	
	della parte che avrà presentato richiesta di	
	registrazione.	
	2. Il presente Accordo, a pena di nullità, è	
	sottoscritto con firma elettronica avanzata,	
	qualificata o digitale, ai sensi dell'articolo	
	216 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	
	Per la REGIONE	
	Il Dirigente del Settore Investimenti, Trasporti ed	
	Infrastrutture,	
	(firmato digitalmente)	
	Per l'UNIONE	
	(firmato digitalmente)	
	Pag. 13 di 13	